



COMUNE DI OSILO

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 44 del 21-04-2026

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028. SEZIONE 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 17:30, nei locali dell'ex Mercato a Osilo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

LIGIOS GIOVANNI	SINDACO	P
Puggioni Patrizia	VICESINDACA	A
MANCA SALVATORE	ASSESSORE	P
CANU VALENTINO	ASSESSORE	P
PISANO SIMONA	ASSESSORA	A

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Puggioni Daniela

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in videoconferenza, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 27.04.2022, con il collegamento da remoto del Sindaco, degli assessori: Canu e Manca, e del Segretario Comunale, i quali attestano tutti che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni rese nella seduta.

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo Decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste, a legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

ACCERTATO:

- che l'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto Reclutamento),

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO), prevedendo inoltre, per i comuni con meno di 50 dipendenti, l'adozione di un PIAO in forma semplificata.

- che il PIAO consiste in un documento unico di programmazione e governance creato sia per poter snellire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti sia per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione, nel tentativo dichiarato di disegnare organicamente un unico sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche assorbendo in sé molti degli atti di pianificazione cui sono tenute;
- che, con riferimento particolare alla tematica del personale, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) assorbe in sé la definizione della struttura organizzativa, la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale annuale i cui contenuti devono essere ora previsti all'interno della sezione "*Organizzazione e Capitale umano*" del PIAO;

VERIFICATO che, con precedente deliberazione della G.C. n. 32 del 30.03.2026, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028, dando atto, nel contempo, che il PIAO predetto è stato strutturato sulla base del Piano - Tipo approvato con il DM Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.6.2022 e relative linee guida per la compilazione, ricorrendo opportunamente alle modalità semplificate previste per i Comuni con meno di 50 dipendenti, come appunto il nostro Comune;

RAVVISATA ora la necessità di dover procedere con la modifica del programma del fabbisogno del personale (PTFP), aggiornando la sezione 3.3 "*Organizzazione e Capitale umano - Piano Triennale dei fabbisogni di personale*", del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), triennio 2026/2028 e prevedendo in particolare, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale:

- la trasformazione del rapporto di lavoro part – time in full time di n. 2 Istruttori Tecnici, valutata la disponibilità degli stessi a suddetta trasformazione;

CONSIDERATO che, in tema di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2017, n. 244 stabilisce che: "*Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*";

RICHIAMATA:

- la giurisprudenza contabile in materia di limitazioni di legge relative alla modifica contrattuale del personale part-time comportante un aumento di ore lavorative da cui emerge che *“In materia di contratto di lavoro part-time, l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”*; sicché si ricava che la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire *“nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione”*;
- la Deliberazione 02/02/2017, n. 12 - Corte dei Conti - Sez. Controllo Abruzzo che evidenzia come *“in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007 equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa che l’ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over. Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente.”*;

VISTO il Decreto Ministro Pubblica Amministrazione 7 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, che con decorrenza 20 aprile 2020, definiscono la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall’art. 1, cc. 557 e segg., L. n.296/2006;

VERIFICATO che la spesa prevista per l’attuazione del PTFP 2026 - 2028 di questo Ente, compresa quella connessa alla presente proposta di modifica, deve essere contenuta entro i limiti della capacità assunzionali dell’ente come calcolate in base al Decreto Ministro Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 che precede e che questa deve essere asseverata dal parere favorevole del revisore dei conti;

ACCERTATO che il Comune di Osilo ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2028, con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.12.2025 e il bilancio di previsione per lo stesso triennio, con deliberazione C.C. n. 27 del 30.12.2025, entrambe esecutive;

DATO ATTO che è acquisito agli atti della presente proposta di deliberazione il parere

favorevole del revisore dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di trasmettere il presente aggiornamento alle OO.SS. ed alle RR. SS. UU, ai fini dell'espletamento della procedura di informazione;

DATTO ATTO che

- sono osservati i vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, commi 557 e ss. della Legge n. 296/2006;
- sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del DPCM 17.03.2020;
- non sono alterati gli equilibri pluriennali di bilancio.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI agli atti del presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e smi (TUEL);

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la modifica al piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con delibera G.C. n. 32 del 30.03.2026 per il triennio 2026/2028, sezione 3.3.4 "Piano triennale dei fabbisogni del personale – Assunzioni programmate", come appresso:

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NUMERO DI POSTI
2026	Istruttore tecnico	Trasformazione di rapporto di lavoro da part time a full time	T.I. F.T.	2
TOTALE				2

DI DEMANDARE al Responsabile del settore competente in materia di personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito

istituzionale, ed in particolare nel modo seguente:

- sotto sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”;
- sotto sezione “Personale”, “Dotazione organica”;
- sotto sezione “Performance”, “Piano della Performance”;
- sottosezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della corruzione”;
- sottosezione “Altri contenuti”, “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n.80/2021;

DI TRASMETTERE copia della presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del C.C.N.L. 23.02.2026 del comparto Funzioni locali nonché, entro 30 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite le modalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre, al fine di poter avviare celermente i connessi procedimenti di assunzione, con separata e identica votazione

DELIBERA

l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO
LIGIOS GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Puggioni Daniela

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 20-04-26

Il Segretario Comunale
Puggioni Daniela

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 21-04-26

Il Responsabile del servizio
Marceddu Maria Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

[S] Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

[] Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Osilo, li 21-04-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Puggioni Daniela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).